

questo sistema: si fa una proposta che, con cattiva parola italiana, si chiama oggi *finanziamento*: questo è fatto in discussione tra i richiedenti la concessione e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è sancito con tutte le solennità opportune.

Quando non ci sia nel calcolo un coefficiente importante qual'è quello della ricchezza mobile, è evidente che tutti i *finanziamenti* sono errati.

Ora chi colma questa lacuna? Io non voglio entrare nell'ardua questione della ricchezza mobile, ma voglio preoccuparmi del rischio che abbiamo con lo stanziamento dei sette milioni, per quei tali mille chilometri di ferrovie accennati dall'onorevole Sacchi.

Egli ha visto con quanta gratitudine tutti i deputati si sono precipitati a lui per ringraziarlo in nome di tante regioni d'Italia; ma se questi mille chilometri si vedranno folto un decimo di quello che ha costituito un piano finanziario, io mi domando chi provvederà per questa deficienza di stanziamento.

Ora, per essere tranquilli dal punto di vista giuridico e finanziario, c'è un solo mezzo di soluzione: che il nostro movimento di entusiasmo e di riconoscenza verso il ministro dei lavori pubblici abbia toccato il cuore del suo vicino, il ministro del tesoro (*Ilarità*), che per rassicurarci stabilisca nell'articolo primo non sette milioni soltanto, ma sette milioni e settecentomila lire. E in questo non ci sarà nulla di male nemmeno pel tesoro perchè, se la questione sarà risolta in altro modo, le settecentomila lire non saranno spese.

Credo dunque che, per completare i piani finanziari quali sono stati approvati dal ministro dei lavori pubblici e dal Consiglio superiore, se vogliamo fare cosa perfetta e sicura ed esser certi di non avere sorprese, sia necessario aumentare la cifra secondo io propongo.

PRESIDENTE. Aggiungendo queste settecentomila lire, si ricadrebbe ancora nel vizio di prima. Lo sanno tutti quelli che si sono occupati di queste faccende. Purtroppo bisogna fare in modo che non vi sia contrasto tra gli agenti delle imposte e il Governo. Il Parlamento fa delle leggi benefiche; e gli agenti fiscali ne distruggono spesso volte gli effetti. (*Approvazioni*)

Onorevole ministro del tesoro, desidera parlare?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Risponderò soltanto poche parole all'onorevole

Toscanelli per dire che la somma indicata in questo articolo è di tale importanza che non sarebbe giustificato oltrepassare certi limiti, tanto più che con la motivazione da lui data si verrebbe a pregiudicare una questione, la quale, come egli stesso ha riconosciuto, va esaminata in altra sede. Si contenti oggi l'onorevole Toscanelli di questo stanziamento di gran lunga superiore a quello normale, perchè nel bilancio dei lavori pubblici si stabilisce un limite di poche centinaia di migliaia di lire, e qui siamo invece a sette milioni. Quando si manifestasse il bisogno di maggiori disponibilità, è lecito prevedere che il ministro del tesoro del tempo non sarà insensibile alle giuste richieste.

TOSCANELLI. Pienamente rassicurato dalle parole del ministro, lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a cedere all'industria privata l'esercizio delle linee di Stato Foggia-Manfredonia e Foggia-Lucera ».

(*È approvato*).

#### Art. 3.

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere sussidi alle provincie, comuni ed enti morali che intendano costruire raccordi tra la stazione ferroviaria e lo scalo marittimo lacuale o fluviale in base a progetti tecnico-finanziari da approvarsi dal ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

« Detti sussidi, da proporzionarsi al progetto tecnico finanziario di cui sopra non potranno superare il 50 per cento dell'importo complessivo della spesa e saranno corrisposti in annualità da determinarsi nel decreto di concessione secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

« Per la manutenzione e l'esercizio di tali binari potranno essere presi accordi fra gli enti concessionari e l'Amministrazione delle ferrovie di Stato, che potrà assumere l'esercizio stesso in base ad appositi capitoli d'onori.

« Le disposizioni del comma precedenti sono applicabili anche alle opere che alla pubblicazione della presente legge risultino